

Trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo
confienza@postemailcertificata.it

Spettabile
COMUNE DI CONFIENZA
Corso V. Emanuele n. 24
27030 – Confienza (PV)

*Alla c.a. del Sindaco
Francesco della Torre*

Prot. n. 2023_O_20077 del 03.08.2023
Milano, lì 03.08.2023

Oggetto: Procedimento autorizzativo avviato con Istanza ai sensi dell'art. 44 (già art. 87) D.lgs. 259/2003, Prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0019729 del 31.03.2023, per l'installazione di una stazione radio base asservita alla rete per servizio pubblico di telefonia mobile di proprietà di ILIAD Italia S.p.A., PV27030_013 CONFIENZA NORD, in Comune di Confienza, Via Roma n. 80 – Riscontro a comunicazione di chiusura negativa del procedimento trasmessa con nota Prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0039418 del 28.06.2023.
(vs. rif.: pratica SUAP 13970161009-30032023-1249)

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, e facendo seguito alla comunicazione di chiusura del procedimento trasmessa con nota REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0039418 del 28.06.2023 la scrivente società intende comunicare quanto segue ricapitolando per punti l'iter permissistico avviato.

- in data 31.03.2023 è stata protocollata rituale istanza ai sensi dell'art. 44 (già art. 87) D.Lgs. 259/2003 Prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0019729 per l'autorizzazione di una stazione radio base in Comune di Confienza, Via Roma n. 80;
- in data 28.04.2023 l'ARPA competente territorialmente ha espresso parere positivo all'installazione trasmesso con nota Prot. n. arpa_mi.2023.0066808 del 28.04.2023;
- in data 05.05.2023 il Comune ha trasmesso preavviso di diniego trasmesso con nota prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0026903 fondato esclusivamente sulla mancanza del piano di sviluppo dello scrivente Gestore per l'anno 2022/2023;
- in data 11.05.2023 la scrivente ha protocollato tramite portale al Prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0028540 le proprie osservazioni, il cui contenuto si richiama qui integralmente, allegando proprio piano di localizzazione.

A tal punto il Comune ha richiesto un incontro per proporre una localizzazione alternativa per la localizzazione dell'impianto *de qua*, identificata catastalmente al F10P114 dichiarata nella disponibilità del Comune.

Nelle more della valutazione tecnico progettuale dell'area da parte di ILIAD è giunto con sorpresa da parte di Codesta Spettabile Amministrazione il provvedimento conclusivo della pratica trasmesso con nota Prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0039418 del 28.06.2023.

Pare opportuno in questa sede precisare che il riscontro alla richiesta di valutazione di altra area di installazione ha richiesto tempo e che il mancato riscontro non ha mai avuto finalità dilatoria volta al decorso dei termini per il perfezionamento del silenzio assenso e che il Comune avrebbe potuto, al limite, sospendere i termini per trattative pendenti anziché procedere con la chiusura della pratica con diniego.

Ad ogni buon conto il candidato proposto dall'Amministrazione comunale non risulta idoneo per la realizzazione dell'impianto in quanto defilato e distante rispetto agli obiettivi di copertura che sono fondamentalmente la zona più centrale del Comune. A questo si aggiunga il posizionamento in area boscata che non consentirebbe l'efficiente utilizzo delle risorse radio in quanto potrebbe essere implementato un solo settore puntato nella direzione del centro abitato, mentre i due restanti settori andrebbero a coprire parte del territorio verso le campagne ove non sono presenti insediamenti, oltre alla necessaria acquisizione del nulla osta provinciale per il necessario abbattimento di piante per poter posizionare la stazione radio base.



Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

Alle considerazioni tecniche sopra svolte si aggiunga che il Comune ha più volte dichiarato, non ultimo in sede di diniego, che l'area proposta è nella disponibilità comunale, pur senza darne prova.

Da visura catastale dell'area risulta, invece, che il mappale identificato sia di proprietà di privato:

> Dati identificativi

Comune di **CONFIENZA (C958) (PV)**
Foglio **10** Particella **114**
Partita: **2760**

Impianto meccanografico del 30/01/1976

> Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

> **1. BONO Piergiovanni Alberico**
(CF BNOPGV53H24F952Z)
nato a NOVARA (NO) il 24/06/1953
Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. TESTAMENTO PUBBLICO del 04/02/2018 Pubblico ufficiale MEDURI ANDREA Sede TORINO (TO) Repertorio n. 23344 - US Sede TORINO (TO) Registrazione Volume 9990 n. 401 registrato in data 20/04/2018 - SUCC CAPELLI GIUSEPPINA Voltura n. 4052.1/2018 - Pratica n. PV0039274 in atti dal 16/05/2018

Anche volendo ipotizzare la disponibilità del privato a cedere la proprietà dell'area al Comune, o un eventuale procedimento di esproprio, questo comporterebbe un ulteriore aggravio del procedimento, con dilatazione delle tempistiche per il completamento della rete infrastrutturale del Gestore ILIAD che impedirebbero il raggiungimento degli obiettivi di copertura ministeriali imposti al momento dell'acquisizione delle frequenze di cui ILIAD è licenziataria.

Inoltre, il Comune pare aver già verificato che il candidato proposto sia *“compatibile con le esigenze della Società”*, sostituendosi al Gestore nella valutazione tecnico progettuale dei requisiti utili per il completamento della propria rete ribadendo ulteriormente il proprio ruolo sostenendo che *“il Comune è titolare del potere regolamentare in materia in base alle statuizioni dell'art.8 co.6 della legge n.36 del 2001 comma così sostituito dall'art.38 co.6 della legge 120 del 2020 e gli è consentito, nell'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impianto elettromagnetico, prevedendo anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete”*.

Emerge chiaramente da tali asserzioni una errata interpretazione da parte del Comune di ciò che ormai è consolidato in dottrina e giurisprudenza secondo cui i Comuni possono, nell'ambito delle proprie competenze, individuare i criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito

introdurre limitazioni alla localizzazione di carattere generalizzato come nella specie di previsione puntuale di siti possibili, circoscritti ad un ambito territoriale molto limitato rispetto all'estensione territoriale del Comune (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891; Cons. Stato., sez III, 24 ottobre 2019, n. 7214, conforme Cons. Stato Sez. III, 04 gennaio 2021, n. 1).

Infatti, il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (cfr CdS, sez. III, sent. n. 2073 del 05.05.2017).

La formulazione dell'art. 8, comma 6, L.36/2001, si ricollega a quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale, che ha escluso la competenza della Regione (e, dunque, a maggior ragione dell'ente locale) di individuare limiti alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, alternativi rispetto a quelli prescelti dal legislatore statale.

E non può essere considerata sufficiente la proposizione di un candidato alternativo da parte della Pubblica Amministrazione soprattutto se inidoneo, da un punto di vista tecnico progettuale, a soddisfare gli obiettivi di copertura imposti al Gestore, valutazione questa che non può essere svolta dall'Ente locale.

Tanto premesso e considerato, vista la comprovata inidoneità del candidato proposto per le motivazioni sopra svolte, si chiede che Codesta Spettabile Amministrazione voglia procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di conclusione negativa del procedimento, trasmesso con nota Prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0039418 entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente e per l'effetto autorizzare l'impianto PV27030_013 CONFIENZA NORD, come da pratica prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0019729 del 31.03.2023.

Si avvisa fin da ora che in caso di mancato riscontro, la scrivente si riserva di adire le opportune sedi giurisdizionale per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Con osservanza

Ing. Francesco Ruocco
Procuratore Speciale
Iliad Italia S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)